

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BOLOGNA
(Volontaria Giurisdizione)

Nel procedimento per Crisi da Sovraindebitamento ex art. 6 e SS. L. 3 del 27 Gennaio 2012, e successive modificazioni, come da D.L. 18 Ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge, il 17 Dicembre 2012, n. 221, iscritto al n.r.g. 15/2016, promosso da:

RUBERTAZZI ANNA

FF. Organismo Composizione della Crisi: Dott. Francesco Castria

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER L. 3/2012

Ill.mo Sig. Giudice,

RUBERTAZZI ANNA (c.f. RBRNNA60P66L477D) [REDACTED]
[REDACTED], debitore,
difeso, giusta procura a margine del Ricorso introduttivo, dall'Avv. Vincenzo ZICCARDI (C.F. ZCCVCN70E01G337Y) – pec: vincenzoziccardi@legalmail.it, espone la presente Domanda di Liquidazione del Patrimonio, ex art. 14 ter, L. 3/2012, (detta anche “Domanda”), per la predisposizione della quale si è avvalso anche dell’ausilio del Dott. Francesco Castria (professionista F.F. dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, ex art. 7, comma 1, L. 3/2012):

Premesso:

- che, mediante deposito di ricorso introduttivo del 05.05.2016 la sig.ra RUBERTAZZI ha formulato, innanzi a codesto Ill.mo Tribunale di Parma, nella persona del Giudice Delegato ai fallimenti, Dott. Pietro Rogato, istanza di nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, al fine di poter usufruire delle procedure e degli effetti della Legge 3/2012 e successive modificazioni;



- che, in data 11.05.2016 con Decreto depositato il 12.05.2016, l'Ill.mo Giudice Delegato, Dott. Pietro Rogato, ritenuta la propria competenza, avuto riguardo alla residenza del ricorrente; ritenuto il Ricorrente, ad una prima delibazione, non assoggettabile al Fallimento; ritenuto sussistere il requisito oggettivo dello stato di sovraindebitamento; ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 9, L. 3/2012, nominava il Dott. Francesco Castria, professionista F.F. dell'Organismo di Composizione della Crisi di Sovraindebitamento;
- che il Dott. Francesco Castria accettava l'incarico conferitogli;
- che la odierna ricorrente depositava domanda di liquidazione avanti il TRIBUNALE DI PARMA che si dichiarava incompetente avendo medio tempore modificato la stessa ricorrente la propria residenza , con provvedimento del 04.05.2020 depositato il 24.03.2021
- che in data 28.04.2021 il ricorso veniva iscritto avanti il Tribunale di Bologna Volontaria Giurisdizione, assumendo nrg 2418/21 dr Fiorini
- che in data 30.04.2021, con decreto depositato il successivo 03.05.2021 n. 1675/21, il Giudice disponeva l'inammissibilità dello stesso per mancato aggiornamento della posizione
- che la situazione patrimoniale e di fatto della ricorrente ad oggi non è mutata, stante anche il periodo di pandemia, così che emerge dalla documentazione allegata alcuna ulteriore spesa è stata sostenuta, se non i costi ordinari, come certificato dal Dr Francesco Castria in data 01.09.2021 con relazione in addendum alla relazione professionale illo tempore depositata
- che il presente atto verrà inoltrato a Agenzia Entrate di Bologna e al Comune di Budrio,
- che la ricorrente, con il presente atto, deposita la Domanda di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 *ter*, L. 3/2012, illustrando quanto segue;

CAPITOLO 1



CAPITOLO 2

ATTIVITA' LAVORATIVA, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, GARANZIE PRESTATE

CAPITOLO 3

LE CONDIZIONI PER L'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Con riferimento alle condizioni di ammissibilità, pur rinviando a quanto già riportato nel Ricorso con cui si presentava, in data 05/05/2016, Istanza di nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuite agli Organi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, al fine di poter usufruire delle procedure e degli effetti della Legge 3/2012 e successive modificazioni, peraltro già sottoposte ad una prima delibazione da parte del Giudice Delegato, si riportano nuovamente le stesse, in maniera, maggiormente analitica:

Finalità e definizioni Art. 6 L. 3/2012:

"Si intende per sovraindebitamento la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,



che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva capacità di adempierle regolarmente”;

La descritta situazione della sig.ra RUBERTAZZI evidenzia una situazione di perdurante ed oggettivo squilibrio tra le obbligazioni direttamente ovvero indirettamente assunte, per un totale complessivo di € 311.405,17 circa, comprensivo degli interessi fino alla data di deposito della domanda ed il patrimonio prontamente liquidabile pari ad € 14.000,00 circa, se così possiamo definire la casa di prima abitazione e relativa pertinenza, essendo la grande parte di tale disponibilità, imputabile pressoché esclusivamente a tali beni immobili, fatte salve le somme, alquanto modeste ricavabili dai restanti beni mobili.

Presupposti di ammissibilità art. 14 Ter L. 3/2012

L'Art. 14 ter, al comma 1, richiama espressamente l'art. 7, al comma 2, lettere a) e b), le quali prevedono che: *“la proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:*

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo* (n. d. OCC, nel caso di specie lo stesso Tribunale di Parma ha già accertato la non assoggettabilità della Sig. ra RUBERTAZZI ad altre procedure ed in particolare al fallimento); il Ricorrente non risulta titolare di partita iva, come da certificato dell'Agenzia delle Entrate (All. J)
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, ai procedimenti di cui al presente capo* (n. d. OCC, RUBERTAZZI ANNA ha dichiarato di non avere ricorso a tali procedimenti nei precedenti 5 anni, come è agevolmente verificabile presso codesto ill.mo Tribunale di Parma);

Stante quanto sopra, si precisa, altresì, che alla presente è allegata la **Relazione Professionale particolareggiata, predisposta dal Dott. Francesco Castria, professionista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 della L.F. come previsto dall'art. 15 L. 3/2012, nominato in data 11.05.2016 professionista incaricato di svolgere le funzioni dell'OCC**

Al fine di certificare la congruità della valutazione dei **beni immobili**, secondo



stime di mercato, si allega la relazione sommaria della IMPRESA TRUNCELLITO che di recente ha visionato e formulato una possibile offerta di acquisto, mentre per il terreno agricolo si fa riferimento ai valori Agricoli Medi della Provincia di Matera come desumibili dall'Agenzia del Territorio . Le stesse appaiono idonee a garantire una valutazione di mercato professionale dei beni considerati, peraltro, di modesto valore e posseduti esclusivamente pro quota dalla sig.ra Rubertazzi (All. M-L)

CAPITOLO 4

ELENCO DI TUTTI I BENI DEL RICORRENTE



CAPITOLO 5

ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI

(ART. 14 TER, COMMI 2 E 3, CON RICHIAMO ALL'ART. 9, COMMA 2, L. 3/2012)





CAPITOLO 8

ELENCO NOMINATIVO DEI CREDITORI

(ART. 14 TER, COMMI 2 E 3, CON RICHIAMO ALL'ART. 9, COMMA 2, L. 3/2012)

8.1 Elenco nominativo dei creditori divisi tra privilegiati e chirografari



In ottemperanza all'art. 14 *ter*, comma 2, che richiama l'art. 9, comma 2, L. 3/2012, si allega alla presente l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute, suddivisi per natura (privilegiati e chirografari) (All. T).

Tali elenchi sono riferiti ai debiti sorti sino alla data del novembre 2019, verificati in base ad alcune circolarizzazioni effettuate direttamente dal professionista incaricato di svolgere i compiti di OCC, sulla base delle informazioni fornite dalla Sig.ra RUBERTAZZI, rettificata per tener conto degli interessi sino alla medesima data ed integrate dalla previsione di due appositi Fondi, uno chirografario ed uno privilegiato per tenere conto di possibili mancate risposte ovvero potenziali debenze al momento non emerse.

Il passivo complessivo della Sig.ra RUBERTAZZI al netto delle spese necessarie al suo sostentamento e di quelle inerenti i fondi necessari per la presentazione ed il deposito della presente domanda risulta essere così riassumibile:

SCHEMA RIASSUNTIVO SITUAZIONE DEBITORIA SIG. RA RUBERTAZZI ANNA	
Debiti Personali	€ 24.319,09
Debiti derivanti dalla ex ditta individuale	€ 287.086,08
Fondo privilegiato	€ 15.000,00
Fondo chirografo	€ 15.000,00
TOTALE	€ 341.405,17

Gli importi sopra riassunti, risultano essere dettagliati negli appositi elenchi (All. T).

I due fondi privilegiato e chirografo sono stati stimati per tenere in debito conto il trascorrere del tempo rispetto alle risposte di alcune creditori, ciò potrebbe aver comportato un incremento degli interessi maturandi oltre ad eventuali debenze non conosciute e quindi, non contemplate, ma potenzialmente esistenti.

CAPITOLO 10



LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE
(ART. 14 TER, L. 3/2012)

La Proposta avanzata dal Ricorrente prevede la liquidazione di tutti beni a sua disposizione, fatte salve alcune modeste somme presenti sul c.c. postale, posta pay e cauzione affitto immobile di prima abitazione, oltre che di una parte della propria pensione che la Sig.ra RUBERTAZZI ritiene di mettere a disposizione della presente procedura.

A norma dell'art. 14 ter L. 3/2012 non saranno compresi nella liquidazione *“i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice”*, fatto salvo, appunto, quanto sopra meglio precisato relativamente alla parte di pensione mensilmente versata a favore della procedura.

Riassumendo, quindi, la Domanda di liquidazione prevede quanto segue:

1. il pagamento integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili: spese di giustizia, compensi spettanti al professionista¹, al perito estimatore e al liquidatore, spese nel mentre eventualmente maturate;
2. il pagamento parziale secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione dei crediti risultanti dall'iscrizione ipotecaria Legale Esattoriale n. 41/2006
3. il pagamento parziale dei creditori privilegiati secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione con declassamento a chirografo di quanto effettivamente non corrisposto
4. nessun pagamento è, al momento, previsto né prevedibile per i creditori chirografari;

come da schemi predisposti (All. U).

Con riferimento alle spese della presente procedura, le stesse saranno ripartire,

¹ Il compenso del professionista facente funzione di OCC e quello del Liquidatore risultano essere già stati concordati tra le parti, nel rispetto di quanto previsto dalla prassi (All.V).



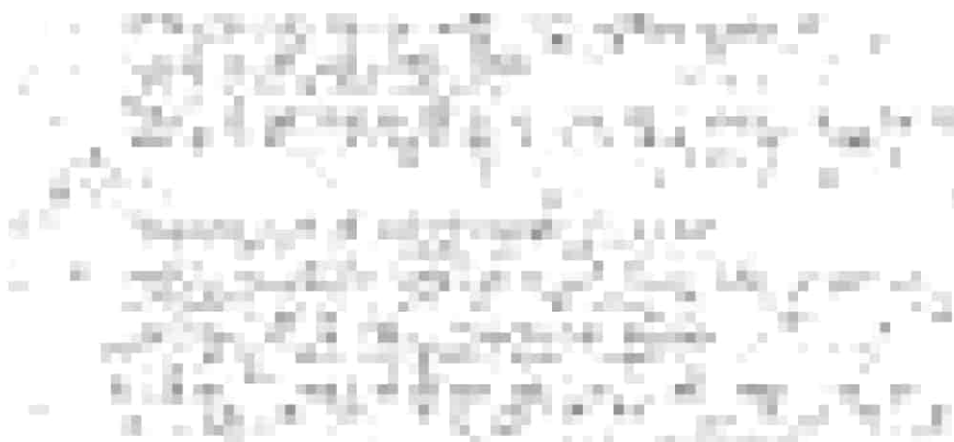
come più sopra già evidenziato, sul totale dell'attivo liquidato.

Si precisa, altresì, che l'effettivo e puntuale ammontare dei crediti sarà stabilito dal Liquidatore in sede di analisi delle domande di partecipazione alla Liquidazione che saranno presentate, una volta dichiarata aperta la Procedura di Liquidazione, dai creditori, a norma dell'art. 14-septies L. 3/2012, e pertanto secondo quanto risultante dallo Stato Passivo redatto a norma dell'art. 14-octies L.3/2012.

Per tutto quanto sopra esposto e relazionato, non ricorrendo le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2, lettere a) e b) della L. 3/2012 e succ. mod., tenuto conto che il Professionista, nella relazione particolareggiata, che si allega, rileva l'attendibilità della domanda proposta dalla scrivente, nonché attesta la veridicità dei dati, della documentazione da lui depositata, il Ricorrente Sig.ra RUBERTAZZI, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, facendo proprie tutte le considerazioni e valutazioni espresse dal Professionista incaricato,

RICORRE

a codesto Ill.mo Giudice Delegato, affinché voglia dichiarare aperta la procedura Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 e succ. mod. e conseguentemente nominare il Liquidatore, nonché adottare tutti i provvedimenti previsti dall'art. 14-quinquies L. 3/2012 e succ. mod., producendo a tal fine la Domanda, unitamente alla documentazione di cui all'art. 9, comma 2, e l'art. 14 ter, comma 3, della L. 3/2012, tra cui, in particolare:





Inoltre, con il presente ricorso il Ricorrente richiede la sospensione immediata delle procedure cautelari od esecutive in essere ovvero future sul proprio patrimonio immobiliare ovvero l'acquisizione di diritti di prelazione, ex art. 14 quinquies, comma 2, lettera b), al fine di consentire il corretto adempimento della presente Domanda, in particolare relativamente all'ipoteca giudiziale iscritta dalla società Veneto Banca.

Il ricorrente si dichiara altresì disponibile ad ogni altro adempimento, indicato da codesto Ill.mo Giudice Delegato, rimanendo a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento ed ogni integrazione ed a depositare ogni altro documento che fosse ritenuto necessario.

Parma, 02.09.2021

Avv. Vincenzo Ziccardi

